

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Compenso avvocato: nella determinazione del valore della controversia occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali

Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva (la SC afferma che nella specie il tribunale non si è attenuto a tale principio avendo negato "l'ampliamento della lite" già in via di principio, in base al rilievo che la domanda riconvenzionale non aveva comportato ulteriori attività, essendo state rigettate le richieste istruttorie della parte che l'aveva proposta, senza considerare, però, che in presenza di una domanda riconvenzionale il requisito che potrebbe giustificare la maggiore liquidazione è legato all'ulteriore attività difensiva svolta in relazione a tale domanda, che può naturalmente ricorrere anche in assenza di un'attività di istruzione probatoria in senso stretto).

NDR: in senso conforme Cass. n. 30840/2018.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.2.2020, n. 2769

...omissis...

Il giudice di pace di Pescara ha rigettato l'opposizione proposta da *omissis* contro il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto dalla QQ per il pagamento di corrispettivo per passaggi di proprietà di mezzi oggetto di compravendita. Con la stessa sentenza il primo giudice ha liquidato le spese di lite a favore della parte opposta vittoriosa. Contro la sentenza la QQ ha proposto appello, censurando la decisione nella parte in cui il giudice di pace aveva liquidato le spese sulla base dello scaglione previsto per le cause di valore inferiore a Euro. 1.100,00, senza considerare che l'opponente aveva proposto una domanda riconvenzionale di valore superiore. In considerazione del valore della domanda riconvenzionale si giustificava l'applicazione dello scaglione per le cause di valore superiore. L'appellante ha chiesto inoltre la riforma della sentenza là dove il giudice di pace aveva rigettato la domanda dell'opposto di risarcimento del danno per lite temeraria. Il Tribunale di Pescara ha confermato la sentenza. Esso ha riconosciuto che, in linea di principio, la proposizione di una domanda riconvenzionale potrebbe realmente giustificare la liquidazione degli onorari di difesa in applicazione di uno scaglione superiore. Nella specie, però, non c'erano i presupposti per fare ricorso a tale correttivo, perchè la domanda riconvenzionale non aveva comportato ulteriori attività difensive, essendo state rigettate le istanze istruttorie della parte che l'aveva proposta. Il tribunale ha poi confermato la statuizione di rigetto della domanda di condanna al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata, in assenza della prova dei requisiti, soggettivi e oggettivi, della fattispecie.

Per la cassazione della sentenza la QQ ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. *omissis* ha resistito con controricorso.

Il primo motivo denuncia violazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 2, 4 e 5, dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 10 c.p.c. La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui il tribunale ha confermato la liquidazione delle spese di lite, in quanto operata dal primo giudice in base al valore della domanda principale, pure in presenza di una domanda riconvenzionale. Si sostiene che il rilievo del tribunale per giustificare la decisione (la domanda riconvenzionale non aveva avuto seguito istruttorio), oltre a non trovare giustificazione sul piano dei principi, non aveva tenuto conto della maggiore attività difensiva imposta dall'iniziativa avversaria. Le deduzioni della comparsa di risposta e delle note istruttorie si riferivano infatti anche alla domanda riconvenzionale.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, artt. 1 - 11 e degli artt. 91 e 92 c.p.c. Si rappresenta che l'appellante aveva censurato la decisione di primo grado anche perchè il giudice di pace si era discostato dalle indicazioni della nota spese, senza specificare gli aumenti e le diminuzioni sulle singole voci analiticamente espresse nella nota stessa. Il tribunale, nonostante la specifica censura, non aveva emesso alcuna pronuncia sul punto.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, art. 4. Si censura la decisione per avere negato i presupposti della responsabilità processuale per lite temeraria. La ricorrente sostiene che, dopo la modifica dell'art. 96 c.p.c. operata dalla L. n. 69 del 2009, la fattispecie non richiede la dimostrazione del dolo o della colpa grave, nè la prova del danno.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere parzialmente accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all'art. 380 - bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Il primo motivo è fondato.

In materia questa Suprema Corte ha chiarito che "Nella determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, occorre tener conto anche del valore delle domande riconvenzionali, la cui proposizione, ove sia diretta

all'attribuzione di beni diversi da quelli richiesti dalla controparte, determina un ampliamento della lite e, di conseguenza, dell'attività difensiva" (Cass. n. 30840/2018).

Il tribunale non si è attenuto a tale principio. Invece di considerare l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel suo complesso, anche in relazione alla domanda riconvenzionale (Cass. n. 7275/1991), ha negato "l'ampliamento della lite" già in via di principio, in base al rilievo che la domanda riconvenzionale non aveva comportato ulteriori attività, essendo state rigettate le richieste istruttorie della parte che l'aveva proposta. Decidendo in questi termini, però, il tribunale non ha considerato che, in presenza di una domanda riconvenzionale, il requisito che potrebbe giustificare la maggiore liquidazione è legato all'ulteriore attività difensiva svolta in relazione a tale domanda. Esso può naturalmente ricorrere anche in assenza di un'attività di istruzione probatoria in senso stretto.

L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo motivo.

Il terzo motivo è infondato in conformità alla proposta.

Non si discute nella specie dell'applicazione o della mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c., comma 3, ma la parte si duole del rigetto della domanda che era stata proposta ai sensi del comma 1 della norma. Si deve pertanto fare applicazione del principio secondo cui l'accertamento dei presupposti della responsabilità processuale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 126/1992).

Per completezza si esprime si ritiene di aggiungere che la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, ma rimane "tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza della infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)" (Cass., S.U., 22405/2018).

In conclusione, fondato il primo motivo, assorbito il secondo, infondato il terzo, la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Pescara, che la deciderà in persona di diverso magistrato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; rigetta il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Pescara, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

WWW.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovic (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**



WWW.LANUOVAITALIA.COM